

COMUNE DI SAN GIOVANNI TEATINO

PROVINCIA DI CHIETI

Deliberazione originale del Consiglio comunale

43 del Reg. 29.04.94	OGGETTO: Regolamento occupazione di spazi ed aree pubbliche, decreto legislativo 15.11.93, n.507 e decreto legislativo 28 dicembre 1993, n.566-Approvazione.
-------------------------	--

L'anno millenovecentonovant aquattro, il giorno ventinove del mese di aprile ore 19,00, nella solita sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto.

Alla prima convocazione in sessione stra ordinaria, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a na di legge, risultano all'appello nominale:

1) dr. Vincenzo Iarussi- Sindaco- presente

CONSIGLIERI	Presenti	Assenti	CONSIGLIERI	Presenti	Assenti
) Costantini Carlo	X		10) Vecchiotti Alfiero	X	
) La Torre Mauro	X		11) Ciccotelli Luciano	X	
) Chiacchiaretta Ezio	X		12) Chiacchetta Anna Rita	X	
) Ferraioli Roberto		X	13) D'Amico Dante	X	
) Patrizio Giacomo	X		14) Chiacchiaretta Enzo	X	
) Febo Giuliana	X		15) De Melis Massimo	X	
) Di Nicola Liliana	X		16) Gigante Beniamino	X	
) Cimini Marco	X		17) Paludi Sandro	X	

egnati n. 17
carica n. 17

Fra gli assenti sono giustificati (Art. 289 del T.U.L.C.P. 4 febbraio 1915, n. 148), i signori consiglieri:

Presenti n. 16
Assenti n. 1

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:

esiede il Signor dr. Vincenzo IARUSSI nella sua qualità di SINDACO

partecipa il Segretario comunale Signor dr. ssa Adele OLIVA La seduta è pubblica

designati scrutatori i Signori:

il presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno, premettendo sulla proposta della presente deliberazione:

- il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;
- il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile;
- il Segretario comunale, sotto il profilo della legittimità;

consiglieri dell'art. 53 della legge 8 giugno 1990, n. 142, hanno espresso parere favorevole

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il Decreto Legislativo n. 507 del 15 novembre 1993 - Capo II - e il Decreto legislativo n. 566 del 28 dicembre 1993 con i quali vengono stabilite le norme relative alle occupazioni di spazi ed aree pubbliche ;

Visto l'art. 56 comma 2 del citato Dec. Lgs. 507/ 93 che prevede l'approvazione del Regolamento entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore del Decreto medesimo;

Considerato che l'art. 43 comma 1, sempre dello stesso Decreto, stabilisce che ai fini della classificazione del Comune occorre far riferimento alla popolazione residente Al 31 dicembre 1992;

Rilevato che la popolazione di questo Comune alla predetta data era costituita da n. 8.666 abitanti residenti per cui lo stesso viene compreso fra i Comuni classe V ;

Considerato che a seconda dell' importanza, le strade, gli spazi e le aree pubbliche sono state classificate in due categorie (vedi Delibera di Consiglio Com/le n. 6 del 2 febbraio 1992);

Rilevata la necessità e l'urgenza di approvare il Regolamento in argomento;

Uditi gli interventi di alcuni Consiglieri come da allegato che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

Presenti e votanti n. 16, con voti favorevoli n.16 espressi all'unanimità in forma palese;

d e l i b e r a

Di approvare l'allegato Regolamento Comunale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche che disciplina le autorizzazioni, le concessioni, le revocche ecc. , nonché le relative procedure in ordine alle vigenti disposizioni di legge, in particolare ai Decreti Legislativi n. 507/ 93 e 566/ 93.

Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue.

Il PRESIDENTE

Il Segretario Comunale

Olivero

Prot. N.

Li.

Della suesesa deliberazione, ai sensi dell'art. 47 della legge 8 giugno 1990, n. 142, viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi.

- Oggi stesso viene inviata al competente organo regionale di controllo sugli atti dei comuni (Co.Re.Co.):
 - in relazione al combinato disposto degli artt. 45, comma 1, e 32;
 - per essere posta a controllo di iniziativa del Consiglio (Art. 45, comma 1).
- Non è soggetta al controllo preventivo:
 - perché non riservata al Consiglio (combinato disposto artt. 30 e 45, comma 1);
 - perché meramente esecutiva di altra deliberazione (Art. 45, comma 5).

- 3 MAG, 1994



Dalla Residenza comunale, li.

Il Segretario Comunale

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

- 3 MAG 1994

che la presente deliberazione:

- è stata affissa all'Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi: dal al senza reclami.
- è divenuta esecutiva il giorno
- perché dichiarata immediatamente eseguibile (Artt. 46, comma 6, e 47, comma 3).
- decorsi 20 giorni dalla ricezione da parte del Co.Re.Co.:
 - dell'atto (Art. 46, comma 1);
 - dei chiarimenti o elementi integrativi di giudizio richiesti (Art. 46, comma 4);senza che sia stata comunicata l'adozione di provvedimento di annullamento.
- avendo il Co.Re.Co. comunicato di non avere riscontrato vizi di legittimità (Art. 46, comma 5).

Dalla Residenza comunale, li.

- 3 MAG. 1994

Il Segretario Comunale

Olivero

Prot. n° 3887/2
del 26/5/94

COMUNE DI
SAN GIOVANNI TEATINO (ch)

REGOLAMENTO

T.O.S.A.P.[®]

COMUNE DI SAN GIOVANNI TEATINO
(Provincia di Chieti)

REGOLAMENTO COM/LE PER LE OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE
PUBBLICHE E PER L'APPLICAZIONE DELLA RELATIVA TASSA

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI AMMINISTRATIVE

Il presente capo disciplina tutto quanto concerne le autorizzazioni, le concessioni, le revoche ecc. nonché le relative procedure, in ordine alle vigenti disposizioni di legge, in particolare ai D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 e 28 dicembre 1993, n. 566 modificativo di detto Decreto Legislativo.

Art. 1

Disciplina per il rilascio della concessione e/o autorizzazione di occupazione

1) Ai sensi dell'art. 38 commi 1 e 3, e' fatto divieto di occupare spazi ed aree pubbliche o private gravate da servitu' di pubblico passaggio, nonche' gli spazi sovrastanti o sottostanti tale spazi od aree, senza specifica concessione e/o autorizzazione comunale rilasciata dal Sindaco su richiesta dell'interessato.

2) Tale concessione e/o autorizzazione non e' necessaria per le occupazioni occasionali o nei singoli casi espressamente previsti dal presente Regolamento.

Art. 2

Domanda per il rilascio della concessione e/o autorizzazione

1) Chiunque intende occupare spazi ed aree pubbliche o private gravate da servitu' di pubblico passaggio, deve inoltrare domanda, in carta legale, all'Amministrazione Comunale.

2) Ogni domanda deve contenere le generalita' complete, la residenza ed il codice fiscale del richiedente, l'ubicazione dettagliata del suolo o spazio che si desidera occupare, le esatte misure e la durata dell'occupazione, le modalita' dell'uso nonche' la dichiarazione che il richiedente e' disposto a sottostare a tutte le condizioni contenute nel presente Regolamento e nelle leggi in vigore, nonche' a tutte le altre norme che l'Amministrazione Comunale intendesse prescrivere in relazione alla domanda prodotta ed a tutela del pubblico transito e della pubblica proprieta'.

3) Qualora l'occupazione comporti opere che rivestano carattere di particolare importanza, la domanda dovra' essere corredata da disegni e grafici, con relative misure, atti ad identificare l'opera stessa.

4) Inoltre l'Amministrazione Comunale potra' richiedere un deposito cauzionale nella misura che sara' stabilita dal competente ufficio.

5) Dovranno essere prodotti tutti i documenti che l'Amministrazione richiedera' ai fini dell'esame e della decisione sull'istanza.

6) Qualora l'occupazione riguardi casi particolari, l'Amministrazione, entro 30 giorni dalla domanda, potra' richiedere documenti, atti, chiarimenti e quant'altro necessario ai fini dell'esame e della decisione sull'istanza.

7) Per le occupazioni temporanee la domanda deve essere prodotta almeno 10 giorni prima della data di richiesta dell'occupazione.

Art. 3

Denuncia occupazioni permanenti

1) Per le occupazioni permanenti, ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs. n. 507/93, la denuncia, redatta sugli appositi moduli predisposti e gratuitamente disponibili presso il competente ufficio del Comune, deve essere presentata entro trenta giorni dalla data di rilascio dell'atto di concessione e, comunque, non oltre il 31 dicembre dell'anno di rilascio della concessione medesima.

2) L'obbligo della denuncia non sussiste per gli anni successivi a quello di prima applicazione della tassa, sempreche' non si verificano variazioni nella occupazione.

Art. 4

Mestieri girovaghi, artistici e commercio su aree pubbliche in forma itinerante.

1) Coloro che esercitano mestieri girovaghi (cantautore, suonatore, ambulante, funambolo, ecc.) non possono sostare sulle aree e spazi pubblici individuati dal Comune sui quali e' consentito lo svolgimento di tali attivita', senza aver ottenuto il permesso di occupazione.

2) Coloro che esercitano il commercio su aree pubbliche in forma itinerante e che sostano solo per il tempo necessario a consegnare la merce e a riscuotere il prezzo non devono richiedere il permesso di occupazione. La sosta non puo' comunque prolungarsi nello stesso punto per piu' di 60 minuti ed in ogni caso tra un punto e l'altro della sosta dovranno intercorrere almeno 500 metri.

Art. 5

Concessione e/o autorizzazione

1) Nell'atto di concessione e/o autorizzazione rilasciato dalla competente autorita' comunale sono indicate: la durata dell'occupazione, la misura dello spazio concesso, le condizioni alle quali il Comune subordina la concessione e/o autorizzazione e le eventuali condizioni che portano automaticamente alla decadenza o revoca della medesima (art. 50, comma 1).

2) La concessione deve inoltre contenere l'espressa riserva che

il Comune non assume alcuna responsabilita' per gli eventuali diritti di terzi connessi al rilascio della occupazione.

3) E' fatta salva in ogni caso l'obbligatoeta' per il concessionario di non porre in essere alcun intralcio alla circolazione dei veicoli e dei pedoni.

4) Ai sensi dell'art. 38, comma 4, sono soggette ad imposizione comunale le occupazioni su strade statali o provinciali che attraversano il centro abitato del Comune (1).

5) La competente autorita' comunale dovra' esprimersi sulla concessione e/o autorizzazione o sul diniego per le occupazioni permanenti entro sessanta giorni dalla domanda o, negli stessi termini, dalla data di presentazione della documentazione integrativa di cui al comma 5 dell'art. 2 del presente Regolamento.

6) Per le occupazioni temporanee il termine per la concessione o diniego e' stabilito in almeno 3 giorni lavorativi antecedenti la data per cui si richiede l'occupazione.

7) Il Comune per le concessioni e/o autorizzazioni inerenti steccati, impalcature, ponti ed altro si riserva il diritto di affissione e pubblicita', senza oneri nei confronti dei concessionari.

Art. 6

Occupazioni d'urgenza

1) Per far fronte a situazioni d'emergenza o quando si tratti di provvedere alla esecuzione di lavori che non consentono alcun indugio, l'occupazione puo' essere effettuata dall'interessato prima di aver conseguito il formale provvedimento di autorizzazione e/o di concessione che verra' rilasciato a sanatoria.

2) In tal caso oltre alla domanda intesa ad ottenere l'autorizzazione e/o la concessione, l'interessato ha l'obbligo di dare immediata comunicazione dell'occupazione al competente ufficio comunale via fax o con telegramma. L'ufficio provvedera' ad accertare se esistevano le condizioni d'urgenza. In caso negativo verranno applicate le eventuali sanzioni di legge, nonche' quelle espressamente previste nel presente Regolamento.

3) Per quanto concerne le misure da adottare per la circolazione si fa rinvio a quanto disposto a riguardo dall'art. 30 e seguenti del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada.

(1) Questa norma vale esclusivamente per Comuni con oltre 10.000 abitanti.

Art. 7

Rinnovo della concessione e/o autorizzazione

1) Coloro che hanno ottenuto la concessione e/o autorizzazione dell'occupazione, ai sensi dell'art. 2 del presente regolamento, possono richiederne il rinnovo motivando la necessita' sopravvenuta (art. 50, comma 2):

2) Tale richiesta di rinnovo deve essere redatta con la stessa modalita' per il rilascio prevista dai precedenti articoli.

3) La domanda di rinnovo deve essere comunque prodotta, per le occupazioni temporanee, almeno 5 giorni lavorativi prima della scadenza e deve contenere anche gli estremi della concessione originaria e copia delle ricevute di pagamento della Tassa occupazione spazi ed aree pubbliche e del canone di concessione, se dovuto.

Art. 8

Decadenza della concessione e/o autorizzazione

1) Sono cause di decadenza della concessione e/o autorizzazione:

reiterate violazioni, da parte del concessionario o di altri soggetti in sua vece, delle condizioni previste nell'atto rilasciato;

- la violazione delle norme di legge o regolamentari dettate in materia di occupazione dei suoli;

- l'uso improprio del diritto di occupazione o il suo esercizio in contrasto con le norme ed i regolamenti vigenti e, comunque, di quanto prescritto nella concessione e/o autorizzazione;

- la mancata occupazione del suolo avuto in concessione e/o autorizzazione senza giustificato motivo, nei 30 giorni successivi alla data di rilascio dell'atto, nel caso di occupazione permanente e nei 3 giorni successivi, nel caso di occupazione temporanea;

- il mancato pagamento della tassa di occupazione di suolo pubblico e del canone di concessione se dovuto.

2) Per il periodo successivo alla dichiarata decadenza la tassa gia' assolta non verra' restituita.

Art. 9

Revoca della concessione e/o autorizzazione

1) La concessione e/o autorizzazione di occupazione di suolo, soprassuolo o sottosuolo pubblico e' sempre revocabile per motivi di pubblico interesse (art. 41, comma 1).

2) In caso di revoca l'Amministrazione restituira' la tassa gia' pagata per il periodo non usufruito, senza alcuna corrispondenza di interessi o quant'altro.

Art. 10

Obblighi del concessionario

1) Le concessioni e/o autorizzazioni per occupazioni permanenti e temporanee di suolo pubblico sono rilasciate a titolo personale e non ne e' consentita la cessione.

2) Il concessionario ha l'obbligo di esibire, a richiesta degli agenti addetti alla vigilanza e al personale dei competenti uffici comunali appositamente autorizzati dal Sindaco, l'atto di concessione e/o autorizzazione di occupazione di suolo pubblico.

3) E' pure fatto obbligo al concessionario oltre che di osservare le specifiche disposizioni riportate nell'atto di concessione e/o autorizzazione, di mantenere in condizioni di ordine e pulizia il suolo che occupa, facendo uso di appositi contenitori per i rifiuti.

4) Qualora dall'occupazione derivino danni al suolo oggetto della concessione, il concessionario e' tenuto al ripristino dello stesso a proprie spese.

Art. 11

Rimozione dei materiali relativi ad occupazioni abusive

1) Fatta salva ogni diversa disposizione di legge, nei casi di occupazioni abusive di spazi ed aree pubbliche il Sindaco, previa contestazione delle relative infrazioni, dispone con propria ordinanza per la rimozione dei materiali, assegnando ai responsabili un congruo termine per provvedervi. Decorso inutilmente tale termine, la rimozione e' effettuata d'ufficio con addebito ai responsabili delle relative spese nonche' di quelle di custodia.

Art. 12

Costruzione gallerie sotterranee

1) Ai sensi dell'art. 47 comma 4 D.Lgs. 507/93, il Comune, nel caso di costruzione di gallerie sotterranee per il passaggio delle condutture, dei cavi e degli impianti, oltre alla tassa di cui al comma 1 dell'art. 47 del D.Lgs. n. 507/93, impone un contributo "una tantum" pari al 10 per cento (1) delle spese di costruzione delle gallerie ai soggetti beneficiari dell'opera realizzata.

(1) La quota percentuale puo' arrivare al 50%.

Capo II

DISPOSIZIONI GENERALI DI NATURA TRIBUTARIA

Con il presente capo sono disciplinate le norme regolamentari di carattere tributario della Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, in ottemperanza alle vigenti disposizioni di legge ed in particolare al D.Lgs. 15 novembre 1993 n.507 e del D.Lgs. n. 566 del 28 dicembre 1993.

Art. 13

Classificazione del Comune

1) Ai sensi dell'art. 43 comma 1, questo Comune, agli effetti dell'applicazione della T.O.S.A.P., appartiene alla V classe.

La presa d'atto della classificazione del Comune dovuta a variazione della popolazione residente sarà effettuata con deliberazione con la quale dovranno anche essere modificate conseguentemente le tariffe, nei termini previsti dall'art. 40, comma 3, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507.

Art. 14

Suddivisione del territorio in categorie

1) In ottemperanza dell'art. 42, comma, 3 del predetto D.Lgs. 507/93, il territorio di questo Comune si suddivide in due categorie come da elenco di classificazione delle aree pubbliche deliberato dal Consiglio Comunale con delibera n. 6 del 8 febbraio 1992.

Art. 15

Tariffe

1) Le tariffe per gli anni successivi al 1994 sono adottate dalla Giunta comunale entro il 31 ottobre di ogni anno ed entrano in vigore il 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui la deliberazione è divenuta esecutiva (art. 40, comma 3).

2) Ai sensi dell'art. 42, comma 6, la tassa è determinata in base alle misure minime e massime previste dagli artt. 44, 45, 47, 48 del D.Lgs. n.507/93.

3) Le misure di cui ai predetti articoli costituiscono i limiti di variazione delle tariffe o della tassazione riferiti alla prima categoria ed articolati, ai sensi dell'art. 42 comma 6, nelle seguenti proporzioni:

- prima categoria 100 per cento;
- seconda categoria 75 per cento (1)

(1) L'ultima categoria (la legge impone almeno due categorie) non può avere una tariffa inferiore al 30% della prima categoria.

Art. 16

Soggetti passivi

1) Ai sensi dell'art. 39, la tassa e' dovuta dal titolare dell'atto di concessione e/o autorizzazione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie effettivamente sottratta all'uso pubblico nell'ambito del rispettivo territorio.

2) Ai sensi dell'art. 38, comma 4, sono soggette all'imposizione comunale le occupazioni di qualsiasi natura effettuate, anche senza titolo, su tratti di strade statali o provinciali che attraversano il centro abitato del Comune (1).

Art. 17

Durata dell'occupazione

1) Ai sensi dell'art. 42, comma 1, ed ai fini dell'applicazione della tassa, le occupazioni sono permanenti o temporanee:

- a sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito del rilascio di atto di concessione e/o autorizzazione, aventi comunque durata non inferiore all'anno, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;

- b si considerano temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno.

Art. 18

Criterio di applicazione della tassa

1) Ai sensi dell'art. 42, comma 4 la tassa e' commisurata alla superficie occupata, espressa in metro quadrato o metro lineare.

2) Le frazioni inferiori al metro quadrato o al metro lineare sono calcolate con arrotondamento alla misura superiore.

3) La tassa e' commisurata a seconda dell'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione: le strade, le piazze, gli spazi e quant'altro oggetto del tributo sono inclusi nelle due categorie di cui all'art. 14 ed all'elenco di classificazione approvato con delibera di C.C. n. 6 dell' 8. 2. 1992.

(1) Questa norma vale esclusivamente per i Comuni con oltre 10.000 abitanti.

4) Per le occupazioni permanenti la tassa e' dovuta per anni solari a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione tributaria autonoma, in unica soluzione, e si applica, sulla base delle misure di tariffa per le varie categorie ed in base alla vigenteclassificazione delle strade e delle altre aree pubbliche.

Art. 19

Misura dello spazio occupato

1) Ai sensi dell'art. 42, comma 4 la tassa e' commisurata alla superficie occupata e, nel caso di piu' occupazioni, anche della stessa natura, si determina autonomamente per ciascuna di esse.

2) Le occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi ed impianti in genere, effettuati nella stessa categoria ed aventi la medesima natura, sono calcolate cumulativamente con arrotondamento al metro quadrato o metro lineare superiore.

3) Per le occupazioni soprassuolo, purché aggettanti almeno 51 centimetri dal vivo del muro, l'estensione dello spazio va calcolata sulla proiezione ortogonale del maggior perimetro del corpo sospeso nello spazio aereo; viene così stabilita la superficie su cui determinare il tributo.

Art. 20

Passi carrabili

1) Ai sensi dell'art. 44 comma 5, la superficie dei passi carrabili si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sulla fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà accesso, per la profondità del marciapiede.

2) Nel caso di mancanza di marciapiede o manufatto, la profondità viene determinata o dalla "striscia" di delimitazione per il camminamento pedonale o, dal GUARD - RAILL.

Art. 21

Autovetture per trasporto pubblico

1) Ai sensi dell'art. 44, comma 12, del citato Decreto Legislativo n. 507/1993, per le occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico nelle aree a ciò destinate dal Comune, la tassa va commisurata alla superficie dei singoli posti

assegnati.

2) L'imposta complessiva dovuta per l'intero territorio per le superfici di cui al comma precedente e' proporzionalmente assolta da ciascun titolare di autovettura che fruisce di detti spazi.

Art. 22

Distributori di carburante

1) Ai sensi dell'art. 48, dal comma 1 al comma 6, la tassa stabilita per i distributori di carburante nella tariffa, va riferita a quelli muniti di un solo serbatoio sotterraneo di capacita' non superiore ai 3.000 litri. Se il serbatoio e' di maggiore capacita', la tariffa va aumentata di 1/5 per ogni 1.000 litri o frazione di 1.000 litri.

2) E' ammessa tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacita'.

3) Per i distributori di carburante muniti di due o piu' serbatoi sotterranei di differente capacita', raccordati fra loro, la tassa viene applicata con riferimento al serbatoio di minore capacita' maggiorata di 1/5 ogni 1.000 litri o frazione di 1.000 litri degli altri serbatoi.

4) Per i distributori di carburante muniti di due o piu' serbatoi autonomi, la tassa si applica autonomamente per ciascuno di essi.

5) La tassa e' dovuta esclusivamente per le occupazioni del suolo e sottosuolo effettuata con colonnine montanti di distribuzione dei carburanti, dell'acqua e dell'aria compressa ed i relativi serbatoi sotterranei, nonche' per l'occupazione del suolo con un chiosco che insiste su una superficie non superiore a mq.4.

6) Le occupazioni eccedenti la superficie di quattro metri quadrati comunque utilizzati, sono soggette alla tassa di occupazione di cui all'art.15-16 del presente regolamento.

Art. 23

Apparecchi per la distribuzione dei tabacchi

1) Ai sensi dell'art. 48, comma 7, per l'impianto e l'esercizio di apparecchi automatici per la distribuzione dei tabacchi e la conseguente occupazione del suolo o soprassuolo pubblico e' dovuta una tassa annuale, come da tariffa.

Art. 24

Occupazioni temporanee - Criteri e misure di riferimento

1) Ai sensi dell'art. 45, commi 1 e 2, sono temporanee le occupazioni inferiori all'anno.

2) La tassa si applica, in relazione alle ore di occupazione, in base alle allegate misure giornaliere di tariffa:

- 1 fino a 12 ore: riduzione del 10 per cento;
- 2 oltre 12 ore e fino a 24 ore: tariffa intera.

3) Per le occupazioni temporanee si applica: fino a 14 giorni tariffa intera; oltre 14 giorni e fino ai 30 giorni il 20 per cento di riduzione; oltre i 30 giorni il 50 per cento di riduzione.

4) Ai sensi dell'art. 47, comma 5, per le occupazioni temporanee di suolo, sottosuolo e soprassuolo stradale con cavi, condutture ed impianti in genere, la tassa e' determinata ed applicata in misura forfettaria, secondo la tariffa.

Art. 25

Occupazione permanente sottosuolo e soprassuolo-Casi particolari

1) Ai sensi degli artt. 46, comma 1 e 47, comma 1, per le occupazioni permanenti del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere, per l'esercizio e la manutenzione delle reti di erogazioni di pubblici servizi, la tassa e' determinata forfettariamente, in base alla lunghezza delle strade, comunali e provinciali, per la parte di esse effettivamente occupata, comprese le strade soggette a servitu' di pubblico passaggio.

2) Ai sensi dell'art. 47, comma 2-bis, per le occupazioni di suolo pubblico realizzate con innesti o allacci ad impianti di erogazione di pubblici servizi, non gia' assoggettati ai sensi del primo comma del presente articolo, e' dovuta una tassa annuale nella misura complessiva di L. 50.000, indipendentemente dalla effettiva consistenza delle occupazioni medesime.

Art. 26

Maggiorazioni della tassa

1) Ai sensi dell'art. 42, comma 2, per le occupazioni che, di fatto, si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorche' uguale o superiore all'anno, si ap-

plica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinario, aumentata del 20 per cento.

2) Ai sensi dell'art. 45, comma 4, per le occupazioni effettuate in occasione di fiere e festeggiamenti, con esclusione di quelle realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, la tariffa e' aumentata del 30 per cento in prima categoria, e seconda categoria.

3) Ai sensi dell'art. 45 comma 6, per le occupazioni con autovetture di uso privato realizzate su aree a cio' destinate dal Comune, si applica la tariffa ordinaria senza aumenti nè riduzioni.

Art. 27

Riduzioni della tassa permanente

1) In ordine a quanto disposto dal D.Lgs. 507/93 vengono stabilite le seguenti riduzioni della tariffa ordinaria della tassa:

1) ai sensi dell'art. 42, comma 5, per le superfici eccedenti i 1.000 metri quadrati la tariffa e' cosi' ridotta:

- a per i primi 200 mq. eccedenti, del 10 per cento;
- b per le superfici eccedenti i 1.200 mq. e fino a 1.500 mq. del 30 per cento;
- c per le superfici eccedenti i 1.500 mq., del 50 per cento.

2) ai sensi dell'art. 44, comma 1, e dell'art. 45, comma 2, lettera c), per le occupazioni permanenti e temporanee di spazi ed aree pubbliche sovrastanti e sottostanti il suolo, le tariffe sono ridotte al 50 per cento.

3) ai sensi dell'art. 44, comma 2, la tariffa per le occupazioni con tende, fisse o retrattili, aggettanti sul suolo e' ridotta al 30 per cento.

4) ai sensi dell'art. 44, comma 3, per i passi carrabili la tariffa e' ridotta al 50 per cento.

5) ai sensi dell'art. 44, comma 6, per i passi costruiti direttamente dal Comune, la tassa va determinata con riferimento ad una superficie complessiva non superiore a mq. 9. L'eventuale superficie eccedente detto limite e' calcolata in ragione del 10 per cento.

6) ai sensi dell'art. 44, comma 7 e 8 per gli accessi carrabili o pedonali, esclusi dall'imposizione ai sensi del successivo terzo comma dell'art. 31 del presente regolamento e per una superficie massima di 10 mq., qualora su espressa richiesta degli aventi

diritto ed apposita concessione e/o autorizzazione della Amministrazione Comunale, e previo rilascio di apposito cartello segnaletico col quale si vieta la sosta indiscriminata sull'area antistante gli accessi medesimi; compreso l'avente diritto di cui sopra, la tariffa ordinaria e' ridotta al 50 per cento.

7) ai sensi del comma 9 dell'art. 44, la tariffa e' ridotta al 10 per cento per i passi carrabili costruiti direttamente dal Comune, che, sulla base di elementi di carattere oggettivo, risultano non utilizzabili e, comunque, di fatto non utilizzati dal proprietario dell'immobile o da altri soggetti legati allo stesso da vincoli di parentela, affinita' o da qualsiasi altro rapporto.

8) ai sensi dell'art. 44, comma 10, per i passi carrabili di accesso agli impianti per la distribuzione dei carburanti, la tassa ordinaria e' ridotta al 50 per cento.

Art. 28

Passi carrabili - Affrancazione dalla tassa

1) Ai sensi dell'art. 44, comma 11, la tassa relativa all'occupazione con i passi carrabili puo' essere definitivamente assolta mediante il versamento, in qualsiasi momento, di una somma pari a venti annualita' del tributo. In ogni caso, ove i contribuenti non abbiano interesse ad utilizzare i passi carrabili, possono ottenerne l'abolizione con apposita domanda al Comune. La messa in pristino dell'assetto stradale e' effettuata a spese del richiedente.

Art. 29

Riduzione tassa temporanea

1) Ai sensi dell'art. 45:

- comma 2/c - Per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche sovrastanti e sottostanti il suolo, la tariffa e' ridotta al 50 per cento;

- comma 3 - Per le occupazioni con tende e simili, la tariffa e' ridotta al 30 per cento e, ove siano poste a copertura, ma sporgenti, di banchi di vendita nei mercati o di aree gia' occupate, la tassa va determinata con riferimento alla superficie in eccedenza;

- comma 5 - Le tariffe sono ridotte al 50% per le occupazioni realizzate da pubblici esercizi e da venditori ambulanti e produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto;

- comma 5 ed art. 42, comma 5 - Per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante le tariffe sono ridotte dell'80 per cento. Inoltre, per tale utenza, le superfici sono calcolate in ragione del 50 per cento fino a 100 mq., dal 25 per cento per la parte eccedente i 100 mq. e fino a 1.000 mq., e del 10 per cento per la parte eccedente i 1.000 mq.;

- comma 7 - Per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive si applica la tariffa ridotta dell'80 per cento;

- comma 8 - Per le occupazioni temporanee di durata non inferiore ad un mese o che si verificano con carattere ricorrente, si dispone la riscossione mediante convenzione a tariffa ridotta del 50 per cento;

- comma 6 bis (1) - Le tariffe per le occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia sono ridotte del 20 per cento se in seconda categoria, tariffe ordinarie se in prima categoria.

Art. 30

Esenzione dalla tassa

1) Sono esenti dal pagamento della tassa tutte le occupazioni di cui all'art. 49 del D.L. 15 novembre 1993, n. 507:

- a occupazioni effettuate dallo Stato, Regioni, Province, Comuni e loro consorzi, da Enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da Enti pubblici per finalità di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;

- b le tabelle indicative delle stazioni e fermate degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza, nonché le aste delle bandiere;

- c le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione, nonché di vetture a trazione animale, durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati;

- d le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che si sia stabilita nei regolamenti di polizia locale e

(1) Il massimo della riduzione può essere il 50% della tariffa normale.

le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci;

- e le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al Comune al termine della concessione medesima;

- f le occupazioni di aree cimiteriali.

- g gli accessi carrabili destinati ai soggetti portatori di handicap.

2) Sono inoltre esenti le seguenti occupazioni occasionali:

- a commercio ambulante itinerante: soste fino a 60 minuti;

- b occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività o ricorrenze civili e religiose. La collocazione di luminarie natalizie è esente quando avvenga nel rispetto delle prescrizioni di cui al vigente Regolamento di Polizia Urbana;

- c occupazioni di pronto intervento con ponti, steccati, scale, pali di sostegno per piccoli lavori di riparazione, manutenzione o sostituzione riguardanti infissi, pareti, coperti di durata non superiore ad un'ora;

- d occupazioni momentanee con fiori e piante ornamentali all'esterno dei negozi od effettuate in occasione di festività, celebrazioni o ricorrenze, purché siano collocati per delimitare spazi di servizio e siano posti in contenitori facilmente movibili;

- e occupazioni per operazioni di trasloco e di manutenzione del verde (es. potatura di alberi) con mezzi meccanici o automezzi operativi, di durata non superiore alle 6 ore.

Art. 31

Esclusione dalla tassa

1) Ai sensi dell'art. 38 comma 2, la tassa non si applica alle occupazioni effettuate con balconi, verande, box-windows e simili infissi di carattere stabile, alle occupazioni permanenti o temporanee di aree appartenenti al patrimonio disponibile del Comune o al demanio dello Stato nonché delle strade statali o provinciali per la parte di esse non ricompresa all'interno del centro abitato.

2) Ai sensi dell'art. 38, comma 5, sono escluse dalla tassa le occupazioni di aree appartenenti al patrimonio disponibile del

Comune od al Demanio statale.

3) Ai sensi dell'art. 44, comma 7, la tassa non e' dovuta per i semplici accessi carrabili o pedonali, quando siano posti a filo con il manto stradale ed, in ogni caso, quando manchi un'opera visibile che renda concreta l'occupazione e certa la superficie sottratta all'uso pubblico.

Art. 32

Sanzioni

1) Soprattasse

- Per le violazioni concernenti l'applicazione della tassa si applicano le sanzioni di cui all'art. 53 del D.Lgs. 507/1993.

- Per l'omessa, tardiva o infedele denuncia si applica una soprattassa pari al 100 per cento dell'ammontare della tassa o della maggiore tassa dovuta.

- Per l'omesso, tardivo o parziale versamento e' dovuta una soprattassa pari al 20 per cento dell'ammontare della tassa o della maggiore tassa dovuta.

- Per la tardiva presentazione della denuncia e per il tardivo versamento, effettuati entro trenta giorni successivi alla scadenza, le soprattasse sono ridotte rispettivamente alla meta' ed al 10 per cento.

- Sulle somme dovute a titolo di tassa e soprattassa si applicano gli interessi moratori in ragione del 7 per cento per ogni semestre compiuto.

2) Pene pecuniarie

- Per l'omessa, inesatta o tardiva indicazione dei dati richiesti in denuncia e per qualsiasi altra violazione al presente regolamento si applica una pena pecuniaria da L. 50.000 a L. 150.000, da determinare in base alla gravita' della violazione (1).

- La determinazione dei criteri e' demandata ad apposita ordinanza sindacale e l'applicazione e' irrogata dal Funzionario responsabile del servizio.

- La pena pecuniaria e' irrogata separatamente all'imposta e relativi accessori e negli stessi termini per il recupero dell'imposta non dichiarata o dovuta. Dovra' essere motivatamente esposto l'oggetto della violazione commessa e l'ammontare della sanzione irrogata.

(1) Stessa quantificazione prevista dal legislatore per la tassa smaltimento rifiuti solidi urbani.

Art. 33

Versamento della tassa

1) Per le occupazioni permanenti il versamento della tassa dovuta per l'intero anno del rilascio della concessione e/o autorizzazione deve essere effettuato entro 30 giorni dalla data di rilascio dell'atto di concessione e/o autorizzazione e, comunque, non oltre il 31 dicembre dell'anno di rilascio medesimo.

2) Negli anni successivi a quello del rilascio in mancanza di variazioni nelle occupazioni, il versamento deve essere effettuato nel mese di gennaio.

3) Il pagamento della tassa deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al comune, ovvero, in caso di affidamento in concessione, al concessionario del comune, con arrotondamento a mille lire per difetto se la frazione non e' superiore a cinquecento lire o per eccesso se e' superiore.

4) Per le occupazioni temporanee l'obbligo della denuncia e' assolto con il pagamento della tassa e la compilazione di apposito modulo di versamento in conto corrente, da effettuarsi in concomitanza al rilascio del relativo atto di concessione e/o autorizzazione.

Art. 34

Rimborsi

1) I contribuenti possono richiedere, con apposita istanza, al comune il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di tre anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui e' stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

Art. 35

Ruoli coattivi

1) La riscossione coattiva della tassa si effettua secondo le modalita' previste dall'art. 68 del D.P.R. n. 43 del 28 gennaio 1988, in un'unica soluzione.

2) Si applica l'art. 2752 del codice civile.

Art. 36

Norme transitorie

1) La tassa, per il solo anno 1994, e' dovuta come segue, ai sensi dell'art. 56:

- a comma 3 - I contribuenti tenuti al pagamento della tassa per l'anno 1994, con esclusione di quelli gia' iscritti a ruolo, devono presentare la denuncia di cui al titolo 1 art. 2 del presente regolamento, ed effettuare il versamento entro il 29 giugno 1994. Nel medesimo termine di tempo va effettuato il versamento dell'eventuale differenza tra gli importi gia' iscritti a ruolo e quelli risultanti dall'applicazione delle nuove tariffe adottate dall'Amministrazione;

- b comma 4 - Per le occupazioni di cui all'art. 13 del presente regolamento, la tassa e' pari all'importo dovuto per l'anno 1993 aumentato del 10 per cento, con una tassa minima di L. 50.000.

- c comma 11 bis - Per le occupazioni temporanee, effettuate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e da produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto, e per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, la tassa e' determinata con riferimento alle tariffe applicabili per l'anno 1993, aumentate del 50 per cento;

- d comma 5 - Le riscossioni e gli accertamenti relativi ad annualita' precedenti a quella in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni previste dal capo secondo del D.Lgs. 507/93, sono effettuati con le modalita' ed i termini previsti dal T.U.F.L., approvato con R.D. 14 settembre 1981, n. 1175 e successive modificazioni. La formazione dei ruoli, fatta salva l'ipotesi di cui all'art. 68 del D.P.R. n. 43 del 28 gennaio 1988, riguardera' la sola riscossione della tassa dovuta per le annualita' fino al 1994.

Art. 37

Entrata in vigore

1) Il presente Regolamento, divenuto esecutivo ai sensi dell'art. 46 della legge n. 142/90, e' pubblicato all'Albo pretorio per 15 giorni consecutivi.

INDICE SISTEMATICO

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI AMMINISTRATIVE

ART. 1 - Disciplina per il rilascio della concessione e/o autorizzazione di occupazione	pag. 2
ART. 2 - Domanda per il rilascio della concessione e/o autorizzazione	pag. 2
ART. 3 - Denuncia occupazioni permanenti	pag. 3
ART. 4 - Mestieri girovaghi, artistici e commercio su aree pubbliche in forma itinerante	pag. 3
ART. 5 - Concessione e/o autorizzazione	pag. 3
ART. 6 - Occupazioni d'urgenza	pag. 4
ART. 7 - Rinnovo della concessione e/o autorizzazione	pag. 5
ART. 8 - Decadenza della concessione e/o autorizzazione	pag. 5
ART. 9 - Revoca della concessione e/o autorizzazione	pag. 6
ART.10 - Obblighi del concessionario	pag. 6
ART.11 - Rimozione dei materiali relativi ad occupazioni abusive	pag. 6
ART.12 - Costruzione gallerie sotterranee	pag. 7

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI DI NATURA TRIBUTARIA

ART.13 - Classificazione del Comune	pag. 9
ART.14 - Suddivisione del territorio in categorie	pag. 9
ART.15 - Tariffe	pag. 9
ART.16 - Soggetti passivi	pag.10
ART.17 - Durata dell'occupazione	pag.10
ART.18 - Criterio di applicazione della tassa	pag.10
ART.19 - Misura dello spazio occupato	pag.11
ART.20 - Passi carrabili	pag.11
ART.21 - Autovetture per trasporto pubblico	pag.11
ART.22 - Distributori di carburante	pag.12
ART.23 - Apparecchi per la distribuzione dei tabacchi	pag.12
ART.24 - Occupazioni temporanee-Criteri e misure di riferimento	pag.13
ART.25 - Occupazione sottosuolo e soprassuolo-casi particolari	pag.13
ART.26 - Maggiorazioni della tassa	pag.13
ART.27 - Riduzioni della tassa permanente	pag.14
ART.28 - Passi carrabili - Affrancazione della tassa	pag.15
ART.29 - Riduzione tassa temporanea	pag.15
ART.30 - Esenzione dalla tassa	pag.16
ART.31 - Esclusione dalla tassa	pag.17
ART.32 - Sanzioni	pag.18
ART.33 - Versamento della tassa	pag.19
ART.34 - Rimborsi	pag.19
ART.35 - Ruoli coattivi	pag.19
ART.36 - Norme transitorie	pag.20
ART.37 - Entrata in vigore	pag.20

ALLEGATO " A "

ELENCO DELLE STRADE CLASSIFICATE DI PRIMA CATEGORIA

- Via Adige
- " Amendola
- " Arno
- " Aterno
- " Bellini
- " Belvedere (fino alla chiesa S. Giovanni Evangelista)
- " Bixio
- " Caldarelli
- " Campania
- " Cavour
- " Chiacchiaretta
- " Ciafarda
- " Ciancetta
- " Colombo
- " D'Annunzio
- " D'Azelio
- " D'Ilio
- " Dante
- " De Amicis
- " Dei Mille
- " Deledda
- " Donizetti
- " Euclide
- " Europa
- " Garibaldi
- " Giulio Cesare (dal bivio Celestino V a via Vittorio Emanuele II)
- " Gorizia
- Isola Italia
- Via Kennedy
- " Lago di Como
- " Lago di Scanno
- " Lago Maggiore
- " Lago Trasimeno
- " Lazio
- " Leopardi
- " Macchiavelli
- " Manzoni
- Isola Marconi
- Via Mascagni
- " Mazzini
- " Molino
- " Moro Aldo
- " Nenni
- " Paganini
- " Paludi
- " Pellico Silvio
- " Petrarca
- " Pirandello
- " Pitagora
- " Po
- " Polo Marco
- " Ponte Marino

via I Maggio
" Puccini
" Guasimodo
" 4 Novembre
" Rampigna
" Ricasoli
" Roma
" Rossini
" Salara
" Sicilia
" Silone
" Sinello
" Solagna
" Tevere
" Traiano
" Trapani
" Trieste
" Trigno
" Umbria
" Venezia
" XX Settembre
" Verdi
" Vicenza
" Vittorio Emanuele II
" Volturno

ELENCO DELLE STRADE CLASSIFICATE DI SECONDA CATEGORIA

Via Adamello
" Adriano
" Amalfi
" Andrea Doria
" Archimede
" Avellino
" Belluno
" Benevento
" Berna
" Bolzano
" Brecciara
" Capri
" Caravaggio
" Carra'
" Caserta
" Catania
" Cellini
" Cervino
" Chieti (dalla S.E. al confine con Chieti)
" Cimabue
" Ciofani
" Colletti
" Croce Ferragalli
" D'Aurelio
" Dragonara (dal bivio via Palermo a via Chieti)
" De Gasperi
" De Gaulle
" Del Prato
" Della Pace
" Di Nisio (Sicilia) da via Messina a via Chieti
" Diocleziano
" Donatello
" Edison
" Einaudi
" Elcine
" Enna - via Del Prato
" Fonte Fanelli
" Ghandi
" Giotto
" Giovanni XXIII
" Gregorio Magno
" Lago di Garda
" Latina
" Liegi
" Lisbona
" Londra
" Lucania
" Magellano
" Marmolada
" Marsala
" Melatti (Caglioni)
" Messina
" Neucci

Via Michetti
" Modigliani
" Monte Bondone
" Monte Grappa
" Monviso
" Napoli
" Nuoro
" Oristano (Regolizie)
" Ottaviano
" Padova
" Palermo
" Parigi
" Passo Falsarego
" Passo Gardena
" Passo Pordoi
" Passo Sella
" Perugia
" Piave
" Pio XII
" Ravizza
" Regolizie
" Rieti
" Salerno
" Sangro
" Sardegna (dal bivio di via Palermo fino a via Chieti)
" Sassari
" Sgarrone
" Siracusa
" Spoleto
" Taletè
" Tavo
" Terni
" Torricelli
" Toscanini
" Trento
" Treviso
" Tronto
" Vallelunga (Montebianco)
" Vallelunga (Monterosa)
" Varsavia
" XXIV Maggio
" XXV Aprile
" Vespucci
" Vienna
" Viterbo
" Volta
" Zurigo
Frazione Fontechiaro (intera zona)

COMUNE DI SAN GIOVANNI TEATINO

PROVINCIA DI CHIETI

21440000

01012000

Copia di deliberazione del Consiglio comunale

N. 20 del Reg.

OGGETTO: Rettifica art. 24 e 33 Regolamento comunale
TOSAP.

Data 30.06.95

L'anno millenovecentonovantacinque, il giorno trenta del mese di giugno alle ore 19,00, nella solita sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto.

Alla prima convocazione in sessione straordinaria, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

1) dr. Vincenzo Iarussi - Sindaco - presente

CONSIGLIERI	Presenti	Assenti	CONSIGLIERI	Presenti	Assenti
2) Costantini Carlo	X		10) Vecchiotti Alfiero	X	
3) La Torre Mauro	X		11) Ciccotelli Luciano	X	
4) Chiacchiaretta Ezio	X		12) Ciancetta Anna Rita	X	
5) Ferraioli Roberto	X		13) D'Amico Dante		X
6) Patrizio Giacomo	X		14) Chiacchiaretta Enzo	X	
7) Febo Giuliana	X		15) De Melis Massimo		X
8) Di Nicola Liliena	X		16) Gigante Beniamino	X	
9) Cimini Marco		X	17) Paludi Sandro	X	

Assegnati n. 17

In carica n. 17

Fra gli assenti sono giustificati (Art. 289 del T.U.L.C.P. 4 febbraio 1915, n. 148), i signori consiglieri:

Presenti n. 14

Assenti n. 3

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:

- Presiede il Signor dr. Vincenzo IARUSSI nella sua qualità di SINDACO
- Partecipa il Segretario comunale Signor dr. ssa Adele OLIVA La seduta è pubblica
- Nominati scrutatori i Signori:

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno, premettendo che, sulla proposta della presente deliberazione:

- il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;
- il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile;
- il Segretario comunale, sotto il profilo della legittimità;

ai sensi dell'art. 53 della legge 8 giugno 1990, n. 142, hanno espresso parere favorevole

Si dà atto che il responsabile del servizio finanziario, ha reso sul presente atto, "attestazione della relativa copertura finanziaria" così come previsto dall'art. 55, comma 5, della Legge 8/6/1990, n. 142.

Escono dall'aula Paludi, Di Nicola L. e Ciccetelli presenti n. 11,
rientrano Di Nicola L., Ciccetelli e Cimini presenti n. 14;

IL ~~C~~ONSIGLIO COMUNALE

- Richiamata la propria delibera del 29-04-1994, n. 43, approvata con prot. del 24-05-1994, n. 3887/2, con oggetto: Approvazione Regolamento Comunale TOSAP;

- Poichè all'atto dell'applicazione dell'art. 24 del citato Regolamento, molti ambulanti, che frequentano il mercato settimanale nel nostro Comune, hanno reclamato la determinazione del tributo in rapporto ai tempi di effettiva occupazione;

- Ritenuta necessaria, al fine di agevolare l'attività degli ambulanti che lamentano un periodo di disagio economico, l'istituzione di più fasce orarie di occupazione;

- Ritenuto opportuno modificare il comma 2, dell'art. 24, del Regolamento, redistribuendo la tariffa giornaliera di occupazione temporanea di L. 2.000, nelle seguenti fasce di occupazione:

dalle ore 07:00 alle ore 14:00 riduzione del 35%, L. 1.300;

dalle ore 14:00 alle ore 24:00 riduzione del 75%, L. 500;

dalle ore 24:00 alle ore 07:00 riduzione del 90%, L. 200;

(La diversità di riduzione è perchè si tiene conto del beneficio economico retraibile dall'occupazione medesima)

- Ritenuto di dover rettificare il comma 3, dell'art. 24, nel seguente modo: Per le occupazioni temporanee si applica fino a 14 giorni la tariffa intera, oltre i 14 giorni la misura della tariffa è ridotta al 50% ;

- Ritenuto, inoltre, di aggiungere all'art. n. 33 il comma 5 con la seguente dicitura:

Qualora le occupazioni temporanee non siano connesse ad alcun previo atto dell'Amministrazione, il pagamento della tassa può essere effettuato mediante versamento diretto al responsabile della riscossione - comando vigili urbani;

- Presenti e votanti n. 14 con voti favorevoli n. 14 espressi all'unanimità;

DELIBERA

- Di approvare le modifiche al Regolamento TOSAP così come descritto in premessa.

Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come all'originale.

IL PRESIDENTE

Il Segretario Comunale

Prot. N.

L.

Della suvestesa deliberazione, ai sensi dell'art. 47 della legge 8 giugno 1990, n. 142, viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi.

- Oggi stesso viene inviata al competente organo regionale di controllo sugli atti dei comuni (Co.Re.Co.):
 - in relazione al combinato disposto degli artt. 45, comma 1, e 32;
 - per essere posta a controllo di iniziativa del Consiglio (Art. 45, comma 1).
- Non è soggetta al controllo preventivo:
 - perché non riservata al Consiglio (combinato disposto artt. 32 e 45, comma 1);
 - perché meramente esecutiva di altra deliberazione (Art. 45, comma 5).

Li

Visto: IL SINDACO

12 LUG. 1995



Il Segretario Comunale

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

12 LUG. 1995

che la presente deliberazione:

- è stata affissa all'Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi: dal al senza reclami.
- è divenuta esecutiva il giorno
- perché dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 46, comma 6, e 47, comma 3).
- decorsi 20 giorni dalla ricezione da parte del Co.Re.Co.:
 - dell'atto (Art. 46, comma 1);
 - dei chiarimenti o elementi integrativi di giudizio richiesti (Art. 46, comma 4): senza che sia stata comunicata l'adozione di provvedimento di annullamento.
- avendo il Co.Re.Co. comunicato di non avere riscontrato vizi di legittimità (Art. 46, comma 5).

Dalla Residenza comunale, li

12 LUG. 1995

Il Segretario Comunale

Dr. A. COLANGELO

È copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

alla Residenza comunale, li



Il Segretario Comunale

Prot. n° 5747/2
del 26/7/95

LEGGE 28 dicembre 1995, n. 549

60. Nell'articolo 44 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n.507, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 5 e' sostituito dal seguente: "5. La superficie da tassare dei passi carrabili si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sulla fronte dell'edificio o del terreno al quale si da' accesso, per la profondita' di un metro lineare "convenzionale";

b) il comma 7 e' abrogato.



COMUNE DI SAN GIOVANNI TEATINO

PROVINCIA DI CHIETI

Copia di deliberazione della Giunta Comunale

N. ⁴⁵ Del Reg. Data 26.2.2002	OGGETTO: TARIFFE TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE ANNO 2002.
---	--

L'Anno duemila DUE il giorno VENTISEI....., del mese di FEBBRAIO, alle ore 18....., nella solita sala delle adunanze del Comune suddetto convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei Signori:

			Presenti	Assenti
1	CALDARELLI VERINO -	SINDACO	x	
2	LA TORRE MAURO - VICE SINDACO	ASSESSORE	x	
3	DI CLEMENTE GIORGIO	ASSESSORE	x	
4	COSTANTINI GIUSEPPE	ASSESSORE	x	
5	FERRAIOLI ROBERTO	ASSESSORE	x	
6	CHIACCHIARETTA ENZO	ASSESSORE	x	
7	TARASCHI ALFONSO	ASSESSORE	x	
			Presenti n. 7	
			Assenti n. =	

Fra gli assenti sono giustificati (Art. 289 del T.U.L.C.P. 4 febbraio 1915, n. 148), i Signori:

.....

Partecipa il Segretario Comunale Sig. DOTT. ARMANDO COLANGELO
 Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il D.Lgs 18 Agosto 2000, n. 267 - T.U. E.L.

Vista la circolare del Ministero dell'Interno n.7/2000 U.A.-R.A.L. 11 Ottobre 2000;

Pretenso che sulla proposta della presente deliberazione:

il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;

il Responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile;

in sensi dell'art. 49 del D.Lgs 267/2000 - T.U. E.L. hanno espresso parere FAVOREVOLE

LA GIUNTA COMUNALE

Accertata la propria competenza a norma dell'art. 48 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

Visto l'art. 27, comma 8, della legge n. 448/2001, che stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali è lo stesso fissato per l'approvazione della deliberazione del bilancio di previsione;

Che con D.M. del 20.12.2001, il termine per la deliberazione del bilancio 2002 è stato differito al 28 febbraio 2002;

Visto il D.L.gs. n. 507 del 15.11.1993, che reca la disciplina della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche ed in particolare il comma 1 dell'art. 43 che per l'applicazione della tassa ripartisce i Comuni in base alla popolazione residente al 31 dicembre del penultimo anno precedente a quello in corso;

Considerato che la popolazione residente al 31.12.2000 era di 10.005 abitanti, così come certificato dall'ufficio Anagrafe dell'Ente e come pubblicato sul sito ISTAT;

Considerato che dal 1 gennaio 2002 il Comune di San Giovanni Teatino entra a far parte della classe IV dei Comuni;

Che l'appartenenza a tale classe comporta un aumento di tariffa sia per le occupazioni permanenti che per quelle temporanee, così come previsto dall'art. 44 e 45 del D.L.gs;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento Comunale di Contabilità;

Visto il Regolamento generale per la gestione delle entrate comunali;

UNANIME DELIBERA

Stabilire per l'anno 2002 le tariffe per la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche nella misura minima prevista dalla classe IV: comuni da oltre 10.000 a 30.000 abitanti e cioè £. 43.000 (€ 22.21) a mq. per le occupazioni permanenti e £. 3000 (€ 1.55) per le occupazioni temporanee;

Confermare tutto quanto previsto dal Regolamento Comunale relativamente alle agevolazioni e riduzioni;

Ritenuto, peraltro, che la presente deliberazione debba avere immediata esecutività, visto l'art. 134, comma 4, D.L.gs. 267/000;

UNANIME DELIBERA

Dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

to, approvato e sottoscritto come all'originale.

IL SINDACO
F.to Verino CALDARELLI

Segretario Comunale
F.to Armando COLANGELO

sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

Che la presente deliberazione: = 1 MAR. 2002

è stata affissa all'albo pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal _____
_____, come prescritto dall'art. 124, comma 1, T.U. e.L. D.Lgvo n. 267/2000;

è stata comunicata, con lettera n.....in data.....ai capigruppo consiliari così
come prescritto dall'art. 125 del D.Lgs 267/2000 T.U. E.L.; = 1 MAR. 2002

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno _____

- Perché dichiarata immediatamente eseguibile(art. 134, comma 4);
- Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3);

Dalla residenza comunale li, _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Armando COLANGELO

in copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo,

il _____ = 1 MAR. 2002

f.to:



IL Segretario comunale



COMUNE DI SAN GIOVANNI TEATINO

PROVINCIA DI CHIETI

Copia di deliberazione del Consiglio Comunale

N..... 29..... Del Reg.	OGGETTO: Variazione al regolamento TOSAP.
Data..... 26.03.2003.....	

L'Anno duemila TRE....., il giorno..... VENTINOVE....., del mese di..... MARZO..... alle ore..... 17,34....., nella sala consiliare.

Alla PRIMA..... convocazione in sessione..... STRA... ordinaria, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

1) DOTT. VERINO CALDARELLI – SINDACO

CONSIGLIERI				Pres.	Ass.	CONSIGLIERI				Pres.	Ass.
2	DI CLEMENTE GIORGIO				X	10	CHIACCHIARETTA ENZO		X		
3	RULLI LEONINO	X				11	FERRANTE ENZO		X		
4	COSTANTINI GIUSEPPE	X				12	DI PALMA FEDERICO		X		
5	MARINUCCI LAMBERTO		X			13	CHIACCHIARETTA EZIO				X
6	TARASCHI ALFONSO	X				14	MARINUCCI LUCIANO		X		
7	FERRAIOLI ROBERTO	X				15	COSTANTINI CARLO				X
8	DI NISIO GUIDINO	X				16	SERRAIOTTO EZIO				X
9	LA TORRE MAURO	X				17	GIGANTE BENIAMINO				X

Assegnati n.17.

In carica n.17.

Fra gli assenti sono giustificati (Art. 289 del T.U.L.C.P. 4 Febbraio 1915 n.148) i Signori Consiglieri

Presenti n.11.

Assenti n.6.

Risultano che gli intervenuti sono in numero legale;

- Presiede il Signor..... Sig. Di Palma Federico..... nella sua qualità di Vice Presidente.....
- Partecipa il Segretario comunale Signor... dott. A. COLANGELO... la seduta è... PUBBLICA...
- Nominati scrutatori i Signori.....

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno, premettendo che, sulla proposta della presente deliberazione:

- Il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;
- Il Responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile;

ai sensi dell'art.49 del D.Lg.vo 267/2000 – T.U.E.L. – hanno espresso parere..... FAVOREVOLE.....

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 42, comma 2, lett. A del decreto legislativo n. 267/2000, con il quale si demanda a questo consesso la competenza in ordine all'approvazione e variazione dei regolamenti, con la sola esclusione di quello relativo all'ordinamento degli uffici e dei servizi;

Considerato che, in base all'art. 52 del decreto legislativo n. 446/97, i comuni possono con regolamento, disciplinare le proprie entrate tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima;

Visto l'art. 151 del decreto legislativo del 18 agosto 2000, n. 267/2000 secondo cui i Comuni deliberano entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per l'anno successivo;

Considerato che lo stesso articolo stabilisce che il termine per l'approvazione del bilancio degli Enti Locali può essere differito con decreto del Ministero dell'Interno d'intesa con il Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica;

Visto il comma 8 dell'art. 27 della legge 20.12.2001, n. 448 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Finanziaria 2002) che ha differito alla data di approvazione del bilancio di previsione il termine per deliberare le aliquote, le tariffe dei tributi locali ed i regolamenti;

Visto il decreto del Ministero dell'Interno del 19.12.2002 che ha rinviato al 31.03.2003 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2003;

Vista la propria delibera n. 43 del 29.04.1994 con oggetto: Regolamento occupazione di spazi ed aree pubbliche, decreto legislativo 15.11.93, n. 507 e decreto legislativo 28 dicembre 1993, n. 566- Approvazione;

Visto in particolare il comma 2 dell'art. 33 inerente la scadenza del versamento della Tosap permanente;

Al fine di permettere ai contribuenti il corretto adempimento delle obbligazioni tributarie tenendo conto di eventuali variazioni che potrebbero essere apportate al Regolamento e alle tariffe ;

Ritenuto opportuno variare il sopra citato comma 2 dell'art. n. 33 differendo il termine di pagamento della Tosap prevista entro il mese di gennaio all'ultimo giorno del mese successivo al termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

Richiamata, inoltre, la propria delibera n. 20 del 30.06.1995 con oggetto: Rettifica art. 24 e 33 -Regolamento Comunale TOSAP;

Considerato che dal 2002 il nostro Comune poiché ha superato il numero di 10.000 abitanti, è entrato a far parte della IV fascia dei Comuni così come previsto dagli articoli n. 43 del decreto legislativo n. 507/93;

Che l'avanzamento di fascia ha comportato un aumento delle tariffe sia per le occupazioni permanenti che per quelle temporanee (art. 44 e 45 del citato decreto n. 597/93);

Poiché all'atto dell'applicazione della nuova tariffa molti ambulanti che frequentano il mercato settimanale nel nostro Comune, hanno lamentato per l'importo da pagare ritenendolo eccessivo;

Ritenuto poter venire incontro alle loro richieste aumentando la percentuale di riduzione prevista con le fasce di occupazione tenendo conto che la tariffa giornaliera di occupazione è di €. 1,55 (importo minimo previsto per la fascia di appartenenza);

Visto l'art. n. 49 del decreto legislativo n. 267/2000;

Uditi gli interventi di alcuni consiglieri;

Presenti n. 11 Votanti n. 11 con voti favorevoli n. 11 espressi all'unanimità;

DELIBERA

Variare il comma 2 dell'art. 33 del Regolamento Comunale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche approvato con propria delibera n.43 del 29.04.1994, nel modo seguente :

" Negli anni successivi a quello del rilascio della concessione in mancanza di variazioni nelle occupazioni, il versamento deve essere effettuato entro l'ultimo giorno del mese successivo al termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione"

Variare la percentuale di riduzione prevista con propria delibera n. 20 del 30.06.95 per le fasce di occupazione modificando il comma 2, dell'art. 24 del Regolamento Comunale TOSAP nel modo seguente:

Dalle ore	07,00	alle ore 14,00	riduzione del 60%	€0,62
Dalle ore	14,00	alle ore 24,00	riduzione del 65%	€0,54
Dalle ore	24,00	alle ore 07,00	riduzione del 75%	€0,39

Ritenuto, peraltro che la presente deliberazione debba avere immediata esecuzione, visto l'art. 134 del D.Lgvo n. 267/00;

Presenti n. 11 Votanti n.11 con voti favorevoli n.11 espressi all'unanimità;

delibera

dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

Letto, approvato e sottoscritto come all'originale.

Il Segretario Comunale
F.to COLANGELO

IL VICE PRESIDENTE
Di Palama Federico

Della su estesa Deliberazione, ai sensi dell'art. 124, comma 1, D. LGS n. 267/2000 viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi.

31 MAR 2003

Dalla residenza comunale li

Il Segretario Comunale
F.to A. COLANGELO

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

31 MAR 2003

- che la presente deliberazione:
E' stata affissa all'Albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi dal
al, come prescritto dall'art. 124, comma 1, D. LGS n. 267/2000.

- che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno

- Perché dichiarata immediatamente eseguibile (ART. 124, comma 4)
 Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (ART. 124, comma 3)

Dalla residenza comunale li



Il Segretario Comunale
F.to A. COLANGELO

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo

Li

Il Segretario Comunale



COMUNE DI SAN GIOVANNI TEATINO

(Provincia di Chieti)

Delibera Originale Del Consiglio Comunale

N. 15 del Reg. Data. 31.03.2009	Oggetto: Regolamento comunale per la gestione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche. Modifica.
------------------------------------	---

L'anno duemila NOVE il giorno TRENTUNO del mese di MARZO alle ore 17:40 nella sala consiliare, alla PRIMA convocazione in sessione ORDINARIA che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

1) DOTT. VERINO CALDARELLI – SINDACO X

	CONSIGLIERI	Pres.	Ass.		CONSIGLIERI	Pres.	Ass.
2	MARINUCCI Luciano		X	12	RULLI Leonino	X	
3	COSTANTINI Giuseppe	X		13	VENERANDO Dante	X	
4	FERRANTE Enzo	X		14	GAGLIARDI Franco	X	
5	CHIACCHIARETTA Ezio	X		15	SERRAIOCCO Ezio	X	
6	LA TORRE Mauro	X		16	CACCIAGRANO Marco	X	
7	CHIACCHIARETTA Enzo	X		17	CICCOTELLI Luciano		X
8	FERRAIOLI Roberto	X		18	DI CLEMENTE Giorgio	X	
9	MARINUCCI Lamberto		X	19	TARASCHI Alfonso		X
10	MARTELLI Efrem	X		20	PALUDI Sandro		X
11	DI NISIO Guidino	X		21	FERAGALLI Alessandro		X

Assegnati n. 21	Fra gli assenti sono giustificati (art. 289 del T.U.L.C.P. 4	Presenti n. 15
In carica n. 21	Febbraio 1915 n. 148) i Signori Consiglieri	Assenti n. 06

Risulta che gli intervenuti sono in numero legale;

- Presiede il Consigliere Prof. Enzo Chiacchiaretta nella sua qualità di Presidente.
- Partecipa il Segretario Comunale Dott. Armando COLANGELO la seduta è pubblica
- Nomina scrutatori i signori Consiglieri:

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno, premettendo che, sulla proposta della presente della deliberazione:

- Il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;
 - Il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile;
- ai sensi dell'art. 49 del D.lgvo 267/2000 – T.U.E.L. – hanno espresso parere FAVOREVOLE

IL CONSIGLIO COMUNALE

- Richiamata la propria deliberazione C. C. n. 43 del 29.04.1994, con la quale si provvedeva ad approvare il regolamento comunale per la gestione della Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
- Visto quindi il citato regolamento, nel testo attuale quale risultante dalle modifiche nel tempo intervenute;
- Richiamate, altresì, le disposizioni recate dal comma 6-bis dell'articolo 45 del d.lgs. n. 507 / 1993, concernente la disciplina e le tariffe per le occupazioni temporanee, comma introdotto dall'art. 1 del d.lgs. n. 566 / 1993, il quale consente ai Comuni di ridurre fino al 50 per cento le tariffe per le occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia;
- Richiamato, altresì, il comma 3 dell'articolo 42 del citato d.lgs. n. 507, il quale dispone la graduazione della tassa a seconda dell'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione, sancendo l'obbligo di classificare le strade, gli spazi e le altre aree pubbliche in almeno due categorie;
- Visto che a tale previsione è stata data attuazione con l'articolo 14 del citato regolamento comunale, che prevede la suddivisione del territorio comunale in due categorie, come da elenco di classificazione delle aree pubbliche deliberato da propria deliberazione n. 6 dell'8 febbraio 1992;
- Visto, altresì, l'articolo 29 del citato regolamento comunale il quale, nel disciplinare le riduzioni della tassa temporanea, dispone, in ordine alle occupazioni realizzate nell'ambito delle attività edilizia, una riduzione del 20 per cento per le sole occupazioni realizzate in seconda categoria;
- Ritenuto, quale misura concreta di sostegno al settore dell'edilizia, settore da sempre trainante per lo sviluppo economico, in un momento, quale quello che stiamo vivendo, di pesante crisi, di dover provvedere ad ampliare le suddette riduzioni, mediante esercizio della facoltà di cui al citato comma 6-bis, e quindi attraverso l'incremento della detrazione in argomento dal 20 al 50 per cento, da applicare ad entrambe le categorie nelle quali è suddiviso il territorio comunale;
- Viste le disposizioni dell'articolo 52, comma 1, del d.lgs. n. 446/1997 il quale riconosce a province e comuni la facoltà di disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi;
- Richiamato altresì, il comma 16 dell'articolo 53 della L. n. 388/2000, per il quale i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine fissato da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

- Considerato che con decreto del Ministro dell'Interno del 19 dicembre 2008, il termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali relativo all'anno 2009 è stato differito al 31 marzo 2009;
- Riconosciuta la propria competenza in merito, come da articolo 42 del d.lgs. n. 267 / 2000, il quale esplicitamente riconosce al consiglio la competenza in materia di regolamenti comunali, salva l'ipotesi dell'articolo 48, comma 3;
- Viste le norme del citato regolamento comunale per la gestione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
- Visto il d.lgs. n. 267/2000;
- Uditi gli interventi di alcuni consiglieri, come da registrazione allegata;
- Presenti e votanti n. 15, con voti favorevoli n. 12 ed astenuti n. 3 (Di Clemente, Serraiocco e Cacciagrano);

DELIBERA

Per le motivazioni esposte in premessa di modificare l'articolo 29, comma 1, ultimo periodo, del vigente regolamento comunale per la gestione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e riformularlo come segue:

"comma 6 bis – Le tariffe per le occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia sono ridotte del 50 per cento."

Ritenuto, peraltro, che la presente deliberazione debba avere immediata esecuzione ai sensi dell'art. n. 134 del decreto legislativo n. 267/00;

Presenti e votanti n. 15, con voti favorevoli n. 12 ed astenuti n. 3 (Di Clemente, Serraiocco e Cacciagrano);

DELIBERA

Dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

Il presente verbale, salvo ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE

[Handwritten signature]

IL SEGRETARIO COMUNALE

[Handwritten signature]



/ 7 APR. 2009
Li.....

Della su estesa deliberazione, ai sensi dell'art. 124, comma 1, T.U.E.L. D.lgvo n. 267/2000, viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi.

IL SEGRETARIO COMUNALE

[Handwritten signature]

/ 7 APR. 2009

Dalla residenza comunale, li.....

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

Che la presente deliberazione :

è stata affissa all'albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal.....al.....

/ 7 APR. 2009

è divenuta esecutiva il giorno.....

- perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 3 D.Lgvo n.267/00);
- decorsi 10 giorni dalla pubblicazione(art. 134, comma 3 D.lgvo n. 267/00).

Dalla residenza comunale, li...**/ 7 APR. 2009**

IL SEGRETARIO COMUNALE

[Handwritten signature]